



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 59
del 28/11/2018

OGGETTO

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA
TRIBUNALE DI ENNA SEZIONE LAVORO N.287/2018 DEPOSITATA IL
28/05/2018.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 16:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CALANDRA MARINELLA	Presidente	X	
GIUNTA SALVATORE	Vice Presidente	X	
TOSETTO AMBRA	Consigliere Anziano	X	
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
BANNO' IGNAZIO	Consigliere	X	
PANTO' ANTONINO	Consigliere	X	
BONOMO MARIA LORELLA	Consigliere		X
VIRZI SALVATORE	Consigliere		X
BANNO' ANTONELLA	Consigliere	X	
RAGUSA MANUELA	Consigliere	X	
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere	X	
BANNO' MARIO	Consigliere		X

Assegnati numero 9 . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.
Presenti n. 9 assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor CALANDRA MARINELLA , nella sua qualità di Presidente
Partecipa il Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze

immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- Il Dipendente Sig. Gagliano Angelo, dipendente di questo Comune con contratto a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali , nominato Ausiliario del Traffico con determina Sindacale n. 11 del 19/7/2004 sino al 20/10/2014 , giusta Determina Sindacale n. 19 del 20/10/2014 di revoca di nomina di Ausiliario del Traffico e di trasferimento del dipendente sopra citato al settore di provenienza (3° Settore Lavori Pubblici e Urbanistica);
- Il dipendente Gagliano Angelo ha convenuto in giudizio il Comune di Assoro , giusto procedimento n. 356/15 presso il Tribunale di Enna Sezione Lavoro avente ad oggetto: "**Diritto superiore inquadramento e riconoscimento di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori/risarcimento danni**" ;
- Il Comune di Assoro , costituitosi in giudizio, ha contestato punto per punto quanto dedotto dal ricorrente;
- Il Tribunale di Enna, con sentenza n.287/18, ha condannato il Comune di Assoro al pagamento delle differenze retributive dovute al dipendente Gagliano Angelo pari ad €. 3.408,87, alla rifusione delle spese residue per ½ delle spese di lite a favore dell'Avv. Fulvio Licari pari ad €. 2.562,22 , nonché al pagamento delle spese di CtU liquidate a parte giusto Decreto di liquidazione ctu n. 3108/2018 del 23/5/2018 , per €. 814,63 ;
- La sentenza di cui sopra è stata notificata al Comune di Assoro dall'Avv. Fulvio Licari del Foro di Enna in data 05/06/2018 e assunta al Protocollo dell'Ente in data 08/06/2018 al n. 4285;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegu meramente alle statuzioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al

- riconoscimento della sua legittimità, poiché trattasi di sentenza definitiva , discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
 - la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
 - conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore 1° la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Ciò premesso:

Il Presidente introduce l'argomento posto all'o.d.g.

Subito dopo, il punto viene relazionato dal **Segretario Generale**.

Non essendoci interventi da parte dei Consiglieri si passa alla votazione:

Consiglieri presenti n. 9, votanti n. 8, astenuto n. 1 (Presidente), voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Muratore M. e Bannò Antonella) espressi per alzata di mano;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- **di richiamare** le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- **di dare atto** che il collegio dei revisori ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

- **di riconoscere** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del Dipendente Sig. Gagliano Angelo, dell'Avv. Fulvio Licari e della Dott.ssa Maria Lunardo (Ctu) , come da prospetto in calce riportato e dei relativi allegati derivanti dalla sentenza n. 287/18 del Tribunale di Enna sezione lavoro in composizione monocratica;
- **di dare atto** che la copertura finanziaria , riferita al sopracitato debito di complessive €. 6.785,72, gaverà sul capitolo 334 del bilancio 2018 -1.01.02.03 ;
- **di demandare** al Dirigente del 1° Settore l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma sopra indicata nella sentenza e per gli importi qui sotto riportati per i singoli creditori e riconosciuta con il presente atto ;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- **di pubblicare** il presente atto all'albo pretorio on line.

Sig. Gagliano Angelo	€ 3.408,87
Avv. Fulvio Licari	€ 2.562,22
Dr.ssa Maria Lunardo	€. 814,63
TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO	€ 6.785,72

Subito dopo, **Muratore Maurizio** (Capogruppo Minoranza - Autonomo) chiede il rinvio dei punti n. 6 e n. 8 dell'o.d.g.

Si dà atto che alle ore 17,45 la seduta o viene sospesa per 5 minuti.

Alle ore 17,50 riprendono i lavori consiliari dandosi atto che, sono presenti in aula i n. 9 Consiglieri già presenti durante la trattazione del punto.

A questo punto, il **Presidente** mette ai voti la proposta di rinvio formulata dal Consigliere **Muratore M.**

Consiglieri presenti n. 9, votanti n. 8, astenuto n. 1 (Presidente), voti favorevoli n. 8, espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di approvare la proposta formulata dal Consigliere **Muratore M.** e per l'effetto vengono rinviati i punti all'o.d.g. n. 6 e n. 8.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

Dott. ENSABELLA FILIPPO

CALANDRA MARINELLA

TOSETTO AMBRA

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 30/11/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 15/12/2018 in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li 30/11/2018
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li 30/11/2018